

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:

Fornitore: è la Società Astem Energy (o Società dalla stessa avente titolo) , che gestisce l'impianto e la rete di teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.

Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.

Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del cliente o dell'intera rete.

Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del fornitore e dove viene consegnato il calore al cliente per essere immesso nel suo impianto interno.

Impianto interno del cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna ai corpi scaldanti dell'unità abitativa.

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI

ASTEM ENERGY S.p.A. fornisce l'energia termica (calore) mediante la propria rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento .

La fornitura di calore viene effettuata se e quando l'impianto interno del Cliente è conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici. Il Fornitore si riserva, prima di dare corso ai lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del calore, la facoltà di verificare la conformità dell'impianto del Cliente e di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che non corrispondessero a tali norme.

Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1 Caratteristiche tecniche

Il fluido vettore del calore è costituito da acqua surriscaldata, alla temperatura di esercizio nominale, in ingresso del circuito primario delle apparecchiature di scambio termico, pari a 118 °C e in uscita pari a 68 °C, nel periodo invernale. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, in relazione alla richiesta termica dell'intera utenza.

2.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo.

Il cliente è tenuto a utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per

interposta persona, non preventivamente comunicato, il cliente è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

Art. 3 - RICHIESTA DI FORNITURA

Il cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso l'ufficio commerciale di ASTEM ENERGY.

Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, il cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della sottocentrale d'utenza.

I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del cliente delle autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti, saranno addebitati al cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo.

Art. 4 - MODALITÀ DI FORNITURA

4.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico.

Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono di proprietà del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto "interno" del Cliente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza del Cliente stesso.

Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà del Fornitore, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto il Cliente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore, od altro personale da essa incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta del cliente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottocentrale d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le proprie centrali di produzione del calore), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore al Cliente con i tempi di preavviso indicati nella "Carta del Servizio" ed ASTEM ENERGY S.p.A. realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

4.4 Sospensione della fornitura per morosità del cliente

In caso di morosità del cliente il Fornitore potrà, ai sensi dell'art. 1453 c.c., sospendere la fornitura e chiudere il contatore, fino a che il cliente non abbia regolarizzato la sua posizione.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture sono a carico del cliente.

4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.

Il cliente che intende interrompere la fornitura deve presentare agli uffici commerciali richiesta scritta, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.

I clienti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano forniture attive, devono, salvo diverse specificazioni, darne sollecito avviso scritto al Fornitore, facendo specifica richiesta di chiusura (come indicato al comma che precede) o di subentro.

Lo stesso onere, di cui al comma 1 e comma 2, incombe per le attività commerciali, artigianali e le società, nel caso di modificazioni della proprietà.

Al cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.

La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale, se richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta del cliente.

Art. 5 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal Fornitore, o rilevata tramite telelettura.

Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del cliente; in quest'ultimo caso, il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del proprio contatore, nei modi che la stessa indicherà.

In caso di mancata lettura dei consumi, il Fornitore sarà autorizzato a determinare il consumo di calore sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze analoghe.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l'apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre mesi. Il calcolo sarà effettuato, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi registrati presso utenze analoghe. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame in Comune di Lodi.

5.3 Verifica dei contatori

Qualora il Cliente ritenga erronee le indicazioni dei contatori, potrà richiederne la verifica al Fornitore che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, previa comunicazione al Cliente del costo stimato della verifica.

Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente o, in mancanza, entro i limiti di tolleranza del +/- 6%.

Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia di funzionamento, il Fornitore si accollerà le spese di verifica e rettificherà gli addebiti per i consumi al Cliente, come detto al punto precedente p.to5.2.

Nel caso in cui la segnalazione del Cliente si riveli erronea, (ovvero lo strumento di misura sia riscontrato funzionante entro i limiti indicati nella carta del servizio), il costo dell'intervento verrà addebitato al Cliente che ha effettuato la richiesta di verifica, in occasione della prima fatturazione utile.

Art. 6 - RIPARTIZIONE DEI CONSUMI DI CALORE

Il Cliente potrà installare, a sua cura e spese, misuratori di calore e di acqua sanitaria sulle derivazioni delle singole unità abitative, con la funzione di consentire la ripartizione dei consumi, fermo restando che, ai fini della fatturazione, il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà determinato dalla misura rilevata dal contatore generale di sottocentrale.

Qualora il sistema di lettura dei suddetti misuratori individuali sia compatibile con quello del Fornitore, lo stesso potrà fornire, su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale, il servizio di lettura e di ripartizione dei consumi.

Il servizio viene fornito a pagamento e su richiesta, ai soli fini di un supporto per la ripartizione dei consumi fra i condomini, fermo restando che il consumo fatturato al Cliente è esclusivamente quello contabilizzato dal contatore generale installato sulla sottocentrale.

Art. 7 - CONDIZIONE TARIFFARIE

Il prezzo di vendita finale del calore è composto da tariffa e I.V.A.

La tariffa di vendita costituisce il corrispettivo per la fornitura di calore e per l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di scambio termico di competenza del Fornitore.

Le tariffe di vendita del calore saranno aggiornate in misura equivalente alle variazioni del gas metano e con la stessa frequenza di quest'ultimo, a seguito delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. L'equivalenza tra il prezzo finale del gas metano ed il prezzo del calore è determinata con la formula indicata nell'allegato A, al presente documento. In fattura saranno esposti inoltre gli importi accessori, diversi dalle voci strettamente inerenti i consumi, ovvero:

- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore, determinati secondo le modalità di cui all'art. 9;
- compensi per prestazioni diverse e servizi addizionali resi da ASTEM ENERGY, inerenti la fornitura di calore.

Art. 8 - FATTURAZIONE

La fatturazione prevede, successivamente alle letture del/dei contatore/i generale/i posto/i nella sottocentrale d'utenza, l'emissione di fatture al Cliente con una cadenza correlata al consumo di calore del periodo considerato (di norma: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo/maggio, giugno/ottobre). Il Fornitore si riserva di modificare tali cadenze previo opportuno preavviso al Cliente.

Art. 9 - PAGAMENTI

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture, comunque non inferiori a 25 giorni dalla data di emissione fattura.

Le modalità di pagamento dovranno essere indicate in fattura.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore ha diritto di esigere dal Cliente interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (determinato dalla Banca d'Italia), maggiorato di **3,5 punti** percentuali, per il periodo di ritardo.

Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione delle garanzie di cui al punto 10, o di aggiornarne l'importo.

In ogni caso il Fornitore si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture secondo le modalità e tempi stabiliti all'art. 4.4.

Il cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Art. 10 - GARANZIE

Alla stipula del contratto, il Fornitore potrà richiedere, a garanzia dei pagamenti, una cauzione di importo pari a tre mesi di consumo medio invernale. Peraltro potrà essere accettata, in via alternativa, una fidejussione bancaria, di durata almeno quinquennale, da rilasciarsi in termini di legge, di importo pari a tre mesi di consumo invernale.

Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione di fornitura, maggiorato degli interessi legali.

In caso di inadempimento del cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti e addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.

Art. 11 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA – FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto di somministrazione calore decorre dalla data di stipula ed ha durata annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo recesso scritto del cliente da comunicarsi al Fornitore con preavviso di tre mesi.

In caso di recesso il cliente dovrà pagare i consumi effettuati sino alla data di effettiva disattivazione della fornitura.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ASTEM ENERGY S.p.A. potrà cedere il contratto di fornitura a Società controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura e dalle presenti condizioni, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e risolvere il contratto. In particolare potrà sospendere la fornitura qualora:

- a) il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
- b) in caso di subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza preavviso o chiusura di contratto;
- c) morosità del cliente anche con mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti dal Fornitore, ovvero mancata corresponsione della cauzione o della fideiussione, se richiesta.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie che potessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto di fornitura del calore, è quello di Lodi.

ART. 15 - NORME APPLICABILI

La fornitura è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle emanate o emanande, aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi pubblici competenti e da eventuali condizioni particolari allegate ai singoli contratti di somministrazione.

I principi fondamentali e gli strumenti dell'azione aziendale, nonché i mezzi di tutela del cliente sono previsti nella "Carta del servizio", che integra le presenti condizioni generali di fornitura, formulandone principi interpretativi per le singole clausole.

Il Fornitore potrà modificare, con preavviso di almeno un mese, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura, con facoltà per il cliente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura .

La documentazione è disponibile presso gli sportelli commerciali del Fornitore ed è consegnata ad ogni cliente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti modifiche.

Art. 16 – RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE –

Il cliente può ottenere informazioni presso gli uffici commerciali del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella carta del Servizio.

Art. 17 STANDARD DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI AL CLIENTE

Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al cliente (es. tempi di allacciamento, ecc) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del Servizio ed ai suoi successivi aggiornamenti.

In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al cliente spettano gli indennizzi ivi previsti.

La Carta del servizio viene consegnata ad ogni cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno resi noti alla clientela.

Art. 18 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno validamente effettuate dal Fornitore mediante pubblicazione nel sito web aziendale, lettera semplice, fax, messaggio e-mail all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avviso diffuso attraverso le fatture, i quotidiani, SMS o le emittenti radiotelevisive.

Allegato A alle “Condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento”
(tariffa standard)

L'equivalenza tra il prezzo finale del gas metano ed il prezzo del calore è determinata con la formula seguente:

$$T_c = K \times T_m \times 0,86 / (0,76 \times 8,25) \quad \text{dove:}$$

- **T_c** = tariffa di vendita del calore in **€kWh**;
- **K** = coefficiente correttivo per eventuali prestazioni diverse dal calore, rese da ASTEM ENERGY S.p.A. (di norma pari a 1);
- **T_m** = tariffa di vendita del gas metano, comprese quota fissa e accise, in vigore nel Comune di Lodi per clienti della medesima tipologia di consumi, in **€mc**;
- **0,86** = coefficiente di conversione kWh/Mcal;
- **0,76** = rendimento medio stagionale;
- **8,25** = potere calorifico inferiore del gas metano, in Mcal/mc.